

COMUNICATO Protocollo n: 1315 del 20 aprile 2017	NUMERO: 136 ANNO SPORTIVO: 2016/2017
PROPONENTE	Settore Giustizia
FINALITA' ISTITUZIONALE	
DESTINATARI	Organi Centrali e Periferici
OGGETTO Tribunale Federale	
ABSTRACT Decisione n. 33 del Tribunale Federale – Procedimento n. 13/FIH/2016 Sigg.ri Vincenzo Corso, Stefania Spagnulo e Giovanni Admo Rossi	
ALLEGATI	
RIFERIMENTI NORMATIVI	
PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO Ufficio Giustizia novelli@federhockey.it 0683751104	
REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	

Uei

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Procedimento n. 13/FIH/2016

DECISIONE n. 33/2017

Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana Hockey, composto dai Signori:

- Avv. Jacopo Caproni (Presidente)
- Avv. Giuseppe Matano (Componente – relatore)
- Avv. Roberto Catucci (Componente supplente)

All'esito della camera di consiglio del 12 aprile 2017, previa lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 121, comma 6, Regolamento di Giustizia FIH 2016, ha reso la seguente decisione nel procedimento indicato in epigrafe.

Svolgimento del giudizio

Con atto di deferimento a giudizio ex art. 129, comma 4, Regolamento di Giustizia FIH 2016 (nel prosieguo, semplicemente RdG FIH 2016), prot. n. 68 del 27 febbraio 2017, il Procuratore Federale Avv. Carlo D'Amelio, ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti dei sigg. **Stefania Spagnulo**, in qualità di Amministratore Unico – Dirigente – del Sodalizio Hockey Team Bologna Femminile S.S.D. a R.L.; **Vincenzo Corso**, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante p.t. della Società Ass. Sportiva Dilettantistica Hockey Club Roma; **Giovanni Admo Rossi**, in qualità di Tecnico *“per aver consentito la pubblicazione su Facebook, nella qualità di co- Amministratori del Gruppo pubblico Hockey Evolution 3.0, presumibilmente in data 9 ottobre 2015 e comunque ripetuta in data 30 novembre 2015 ed ancora in data 15 dicembre 2015, di una lettera riservata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Suelli, a firma del Geom. Sergio Cirina del 28.10.2014, Prot. 4219 inviata a mezzo posta Raccomandata ed indirizzata al Legale Rappresentante della FIH e per conoscenza al Sig. Luca Pisano, Presidente del Sodalizio HC Suelli, al Sindaco di Suelli ed al Responsabile del Servizio Contabile del Comune di Suelli;*

con conseguente violazione dell'art. 1, commi 1 e 3, art. 57, c.1, e art. 9, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia FIH 2016 in relazione sia all'art. 11, commi 1 e 2, dello Statuto Federale FIH 2015 che all'art. 2 del codice di Comportamento Sportivo del CONI. Con

contestazione della recidiva, ex art. 45 del Regolamento di Giustizia FIH 2016, per la Sig.ra Stefania Spagnulo.”

Il Presidente del Tribunale Federale, con provvedimento del 08/03/2017, regolarmente comunicato alle parti, ha fissato l’udienza di discussione per il 12 aprile 2017, ore 15,00.

Dapprima viene verificata la regolarità del contraddittorio, e si prende atto che è presente il Procuratore Federale Avv. Carlo D’Amelio, nonché l’Avv. Federica Corso in qualità di difensore regolarmente costituito del sig. Vincenzo Corso, lo stesso sig. Corso e la sig.ra Stefania Spagnulo in collegamento Skype come da richiesta della stessa. L’incolpato Giovanni Admo Rossi non si è costituito dinanzi a questo Tribunale, ma ha comunicato, in data 10 marzo 2017 via PEC, l’impossibilità a *<presenziare, né partecipare in videoconferenza, in quanto mi troverò a Bruxelles per impegni precedentemente assunti con la Federazione Europea>*. Si specifica che per i motivi suddetti il sig. Rossi non si è avvalso della facoltà di chiedere il rinvio dell’udienza.

Vengono ascoltati il Procuratore Federale, il quale ha formulato le richieste sanzionatorie come da separato verbale e l’Avv. Corso la quale illustra la propria memoria difensiva; successivamente intervengono gli incolpati.

Motivi della decisione

Tutti gli incolpati, sia con la memoria difensiva che con quella depositata dinanzi alla Procura Federale hanno sempre sostenuto che la pubblicazione della Racc. A.R. datata 28.10.2014 del Comune di Suelli (CA) – Ufficio Tecnico è avvenuta su un *<GRUPPO APERTO>* di facebook e non su una pagina facebook. Il gruppo aperto, sempre secondo i citati tesserati, aveva lo scopo di dare a tutti i tesserati la possibilità di scambiarsi informazioni, condividere le proprie opinioni ed esprimere proprie richieste in considerazione dell’imminenza delle elezioni per il rinnovo delle cariche Federali.

Dagli atti del fascicolo e dalla stessa ammissione degli incolpati risulta pacifico che:

- 1) in più occasioni è stata pubblicata sulla pagina del gruppo aperto la diffida del 28.10.2014 prot. 4219 del Comune di Suelli diretta al Legale Rappresentante della

FIH, al Presidente dell'Hockey Club Suelli, al Sindaco e al Responsabile del Servizio contabile del medesimo Comune;

2) gli stessi accusati risultano amministratori del gruppo aperto.

A proposito del <gruppo aperto> va evidenziato che la diffusione di un qualsiasi messaggio attraverso una bacheca facebook ha la capacità di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone. (Ex multis, Cass. Pen., Sez. V, 1 marzo 2016, n. 8328; Cass. Pen., Sez. I, 8 giugno 2015, n. 24331; Cass. Pen., Sez. I, 22 gennaio 2014). Infatti nelle stesse memorie difensive viene riconosciuto che i potenziali lettori-tesserati superano il numero di settecento (700).

Occorre, opportunamente, soffermarsi sulla posizione dell'amministratore/i di un gruppo istituito all'interno di un social network. Per tale ruolo non esiste un obbligo giuridico che imponga all'amministratore di una pagina di moderare le discussioni e supervisionare i contenuti, tuttavia i termini di servizio per la gestione delle pagine di Facebook sono più stringenti, prevedendo nella parte I (Generale): *"D. Al gestore viene richiesto di limitare l'accesso alle Pagine (attraverso le funzionalità messe a disposizione da Facebook) laddove opportuno per adempiere alle leggi applicabili e alle normative di Facebook, compresi i nostri Standard della comunità"*. L'amministratore è quindi tenuto a limitare l'accesso alle Pagine (attraverso il *ban*) a quegli utenti che tengano comportamenti non consentiti né dalle leggi vigenti nel Paese, né dai termini generali dei servizi (in particolare di pubblicità e comunità) Facebook.

Certamente l'amministratore non è in grado di operare un controllo preventivo sulle affermazioni o ciò che gli utenti immettono in rete, ma al pari di quanto accade in una assemblea di persone fisiche, allorché il presidente dell'assise, nel dare la parola ad un astante, non è in grado di avere contezza, a priori, di cosa dirà quest'ultimo, e, proprio per tale motivo, sarà in grado di sottrarsi ad ogni eventuale conseguenza per quanto proferito ricorrendo ad una immediata e pubblica presa di distanza. Per il caso che ci occupa, al contrario, è stato portato a discolpa che gli amministratori non si erano accorti della pubblicazione e non erano a conoscenza chi avesse pubblicato la comunicazione dell'Ufficio

Tecnico del Comune di Suelli (cfr. pag.2 memoria Corso, pag. 2 memoria Spagnulo, pag.3 memoria Rossi dinanzi Procura Federale in atti).

Risulta, quindi, che gli amministratori hanno omesso di verificare quanto veniva pubblicato, anche più volte, sul gruppo aperto con la conseguenza di non essere stati in grado neanche di prendere le distanze da quanto stava avvenendo.

Altro aspetto fondamentale da esaminare è quello relativo al contenuto della comunicazione resa pubblica.

La comunicazione del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico del Comune di Suelli è, a tutti gli effetti, una diffida ad adempiere così come specificato nella medesima missiva. Vengono riportate tutte le note intercorse dal dicembre 2006 al novembre 2010 tra il citato Ufficio, il Legale Rappresentante della Federazione Italiana Hockey e il Presidente dell'Hockey Club Suelli; il dettaglio delle somme rimaste invase e la richiesta di pagamento della somma complessiva di € 55.373,10 entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione inviata a mezzo raccomandata A.R.

Il contenuto della diffida è pertinente alla posizione debitoria di Organi della Federazione e pertanto è da considerare quale dato personale.

Ulteriormente, va evidenziato che né l'ordinamento italiano e tantomeno quello sportivo, o norma etica o sociale autorizza la divulgazione di notizie ottenute invadendo la sfera privata altrui, che sia la posta, il domicilio, il luogo di lavoro o altro luogo in cui si svolge la personalità umana. Al contrario, invece, le disposizioni legislative, sin da quella di rango costituzionale (art. 15 Costituzione) tutelano sia la libertà di tutte le forme di «corrispondenza» e tale devono considerarsi sia quella epistolare, sia quella telegrafica, telefonica e telematica, che quella della segretezza. Quest'ultima costituisce anche una caratteristica peculiare delle comunicazioni interpersonali, che, in quanto tali, sono prive dei requisiti della pubblicità e della diffusività, intesa come pluralità di destinatari. In sintesi, tali disposizioni assicurano una particolare forma di espressione della libertà individuale che si esprime nell'esigenza di garantire il rapporto di corrispondenza e la confidenzialità che è legata allo stesso. (Cfr. ad es. art. 616 c.p.)

Questo Tribunale valuta, anche, la fattispecie di pubblicare sul gruppo aperto la diffida dell'Ufficio Tecnico al pari della diffusione nell'androne del palazzo o in altri spazi comunque accessibili al pubblico avvisi di mora o sollecitazioni di pagamento con l'indicazione dei dati del condomino moroso. In tal modo viene violata la privacy. La Suprema Corte di Cassazione, sul comportamento dell'amministratore che diffonde i dati di un condomino moroso, ha spiegato che sull'amministratore del condominio grava il dovere di adottare le opportune cautele per evitare l'accesso a quei dati da parte di persone estranee al condominio. L'affissione nella bacheca dell'androne condominiale dei dati personali che evidenziano le posizioni di debito dei singoli condomini va, evidentemente, *«al di là della giustificata comunicazione dell'informazione ai soggetti interessati nell'ambito della compagine condominiale»*. Questa affissione, infatti, avvenendo in uno spazio accessibile al pubblico, non solo non è necessaria ai fini dell'amministrazione comune, ma determina *«la messa a disposizione di quei dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee e, quindi, in una indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile»*. (Cass. civ., Ordinanza n. 186/2011).

Viene invocato dagli incolpati che già nel 2015, in una riunione aperta a tutti i tesserati, lo stesso Commissario Straordinario della FIH aveva esposto la situazione dei campi dell'intero territorio nazionale, soffermandosi anche su quello del Suelli. Sempre a sostegno viene offerta in allegazione report riepilogativo delle situazioni di tutti i campi dal quale si riscontra anche quello dato in concessione dal Comune di Suelli. Ulteriore argomento che viene portato dalle parti sottoposte a giudizio è quello di ritenere pubblico il documento, più volte citato, con la conseguenza che può essere *<tranquillamente>* chiesto al Comune il quale dietro apposita istanza può rilasciare copia.

La vera questione sottoposta a questo Tribunale non può essere circoscritta, come la spiegano i sigg. Spagnulo, Corso e Rossi, alla sola conoscenza di dati avvenuta attraverso la relazione del Commissario Straordinario della Federazione sulla situazione degli impianti Hockey, e peraltro non risulta che lo stesso Commissario abbia mai diffuso la comunicazione del 28/10/2014, ma non si può negare che la pubblicazione della diffida in ogni suo dettaglio ha posto tutti i dati a disposizione di una serie di persone, anche estranee, con la conseguenza di una indebita diffusione di un documento in possesso di un Organo federale.

Relativamente alla considerazione di ritenere pubblico e *<tranquillamente>* estraibile il documento del Comune, la stessa non può essere condivisa in quanto l'accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione/Ente Locale può avvenire unicamente se sussiste un interesse giuridicamente rilevante nei confronti dell'atto, così come prescritto dalle normative che disciplinano la materia e l'utilizzo di quanto richiesto è limitato alle ragioni che vengono rappresentate in occasione dell'istanza. L'art. 59 del D.Lgs. n. 196/03, prevede l'applicazione della normativa vigente in materia di accesso: di conseguenza, l'istante potrà ottenere l'ostensione dei documenti contenenti dati comuni afferenti alla sfera privata di soggetti terzi qualora egli dimostri di vantare un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. L'accesso ai documenti amministrativi deve comunque essere garantito per la cura o la difesa degli interessi giuridici del richiedente.

Pertanto, se la Pubblica Amministrazione non ravvisa l'interesse non è tenuta a fornire l'accesso e l'estrazione delle copie. La conferma di ciò è riscontrabile proprio nel documento del Comune di Suelli, prodotto dalla sig.a Spagnulo (cfr. all. n. 13B della memoria).

Antecedentemente alla pubblicazione sul gruppo aperto della diffida dell'Ufficio Tecnico non risulta che sia stato chiesto, da alcuno, l'accesso alla citata nota.

La richiesta di mezzi istruttori non è ammessa in considerazione che i capitoli di prova sono influenti in quanto afferiscono a fatti accertati e pacifici.

Per tutto quanto esposto il Tribunale ritiene corretto e provato l'impianto accusatorio con la fattispecie prevista dagli artt. 1, commi 1 e 3; art. 57 c. 1, e in relazione sia all'art. 11, commi 1 e 2, dello Statuto Federale FIH 2015 che all'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Relativamente alla contestazione della violazione dell'art. 59, co. 1 e 2, RdG FIH 2016, pur comprendendo che per la fattispecie potrebbe ravvisarsi l'eventuale rivelazione di notizie, ma a questo Tribunale non è stata fornita prova e né risulta che *<l'Organo federale competente ha vietato la divulgazione>*, così come prescritto nel titolo medesimo e al punto 1 dell' art. 59 RdG FIH 2016.

Infine, per la richiesta dell'applicazione della recidiva, ex art. 45 del Regolamento di Giustizia FIH 2016, nei confronti della Sig.ra Stefania Spagnulo, si specifica che viene esclusa tenuto conto che l'infrazione oggetto di questo procedimento è avvenuto precedentemente alla sanzione già assunta in data 22 marzo – 8 aprile 2016 (Comunicato Ufficiale n. 160 – Anno Sportivo 2015/2016) e pertanto non applicabile.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul procedimento in oggetto, dichiara l'atto di deferimento a giudizio degli incolpati fondato limitatamente all'ipotesi di cui agli artt. 1, co. 1 e 3, e 57, co. 1, RdG FIH 2016;

lo rigetta per l'art. 59, co. 1 e 2, RdG FIH 2016;

per l'effetto, condanna la sig.ra Stefania Spagnulo, il sig. Vincenzo Corso e il sig. Giovanni Admo Rossi alla sanzione della sospensione da qualsivoglia attività federale per mesi 3 ciascuno, esclusa la recidiva a carico della sig.ra Spagnulo, come da motivazione che il Tribunale si riserva di depositare, ai sensi dell'art. 121 RdG FIH 2016, attesa la particolare complessità del procedimento.

Così deciso in Roma il 12-20 aprile 2017

Il Presidente
Fto Avv. Jacopo Caproni

Il Componente effettivo/estensore
Fto Avv. Giuseppe Matano

Il Componente supplente
Fto Avv. Roberto Catucci

Per la pubblicazione
Roma, 20 aprile 2017

Francesca Vici

Il Segretario Generale
Francesca Vici